Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 110° — Numero 157

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 24 giugno 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 2 maggio 1969, n. **304**.
Norme sulla perdita e reintegrazione nel grado degli ufficiali, dei sottufficiali e dei graduati di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della guardia di finanza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il graduato di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica incorre nella perdita del grado per una delle seguenti cause:

1) perdita della cittadinanza;

2) assunzione in servizio, non autorizzata, in forze armate di Stati esteri;

3) assunzione in servizio con qualsiasi grado in forza armata diversa da quella di appartenenza o nella guardia di finanza o nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza o nel Corpo degli agenti di custodia delle carceri, ovvero nella forza armata di appartenenza con grado inferiore a quello rivestito;

4) interdizione giudiziale o inabilitazione;

5) irreperibilità accertata;

6) violazione del giuramento o altri motivi disciplinari, previo giudizio della commissione di disciplina;

7) condanna:

a) nei casi in cui, ai sensi della legge penale militare, importi la pena accessoria della rimozione;

b) per delitto non colposo, tranne che si tratti dei delitti di cui agli articoli 396 e 399 del codice penale, quando la condanna importi l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, ovvero una delle altre pene accessorie previste ai numeri 2) e 5) del primo comma dell'articolo 19 del codice penale.

Ferma la disposizione della lettera *b*) dell'articolo 35 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, la perdita del grado è disposta con determinazione ministeriale e decorre dalla data della determinazione stessa nei casi di cui ai numeri 1), 5) e 6), dalla data di assunzione del servizio nei casi di cui ai numeri 2) e 3) e dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza nei casi in cui ai numeri 4) e 7).

Art. 2.

Può essere reintegrato nel grado:

1) a domanda, il graduato di truppa che sia incorso nella perdita del grado per una delle cause indicate ai numeri 1), 4) e 5) del precedente articolo 1, quando le cause stesse siano venute a cessare;

2) a domanda o d'ufficio, il graduato di truppa in congedo incorso nella perdita del grado ai sensi del numero 3) dell'articolo 1, quando cessi la causa che ha determinato detta perdita;

3) a domanda, e previo parere favorevole del tribunale supremo militare, il graduato di truppa incorso nella perdita del grado per motivi disciplinari ai sensi del numero 6) dell'articolo 1, quando abbia conservato ottima condotta morale e civile per almeno cinque anni dalla data della relativa determinazione. Tale periodo è ridotto alla metà per il graduato di truppa che, per atti di valore compiuti dopo la perdita del grado, abbia conseguito una promozione per merito di guerra o altra ricompensa al valor militare. Colui che abbia conseguito più di una ricompensa può ottenere la reintegrazione nel grado in qualsiasi tempo. Ove la perdita del grado sia stata disposta in via disciplinare in conseguenza di una condanna penale che non comporta di diritto la perdita del grado, la reintegrazione non può aver luogo se non sia prima intervenuta sentenza di riabilitazione;

4) a domanda, e previo parere favorevole del tribunale supremo militare, il graduato di truppa che sia incorso nella perdita del grado per condanna ai sensi del numero 7) dell'articolo 1, quando sia intervenuta sentenza di riabilitazione a norma della legge penale comune e, nel caso di perdita del grado, ai sensi della lettera *a*) di detto numero 7), anche a norma della legge penale militare.

La reintegrazione nel grado è disposta con determinazione ministeriale e decorre dalla data della determinazione.

La reintegrazione nel grado del graduato di truppa già in servizio volontario non comporta di diritto la riammissione in servizio volontario del graduato stesso.

Art. 3.

Il numero 2) del primo comma dell'articolo 72 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, è sostituito dal seguente:

« 2) a domanda o d'ufficio, l'ufficiale delle categorie in congedo cancellato dai ruoli ai sensi del numero 3), lettera *b*), dell'articolo 70, quando cessi la causa che ha determinato la cancellazione dai ruoli ».

Art. 4.

Il numero 2) del primo comma dell'articolo 62 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, è sostituito dal seguente:

« 2) a domanda o d'ufficio, il sottufficiale delle categorie in congedo incorso nella perdita del grado ai sensi del primo comma, numero 3), dell'articolo 60, quando cessi la causa che ha determinato detta perdita ».

Art. 5.

Le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 3 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sono estese agli ufficiali di complemento ammessi, in qualità di allievi, alle accademie navale ed aeronautica.

Le disposizioni di cui ai commi quarto e quinto dell'articolo 3 della stessa legge sono estese ai sottufficiali in servizio permanente, in ferma o rafferma dell'Aeronautica, ammessi, in qualità di allievi, all'accademia aeronautica.

Art. 6.

Qualora la richiesta di reintegrazione nel grado, ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 giugno 1935, n. 1116, così come sostituito dall'articolo 1 della legge 24 marzo 1942, n. 429, o dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1939, n. 2185, sia respinta nel merito, l'esame di una nuova domanda è ammesso dopo cinque anni dalla data della decisione di rigetto o, in ogni tempo, se sono sopravvenuti o si scoprono nuovi elementi di giudizio particolarmente rilevanti ovvero se il militare consegua una ricompensa al valor militare.

Art. 7.

Le disposizioni contenute negli articoli 3, 4 e 6 della presente legge sono estese, in quanto applicabili, agli ufficiali ed ai sottufficiali della guardia di finanza, ferme restando le disposizioni contenute nella legge 3 agosto 1961, n. 833, sullo stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa della guardia di finanza.

Sono abrogate le disposizioni in contrasto o comunque incompatibili con quelle della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 maggio 1969

SARAGAT

RUMOR — GUI — GAVA — RESTIVO — REALE — COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: GAVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1969.

Nomina di agenti di cambio presso la borsa valori di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto il regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222;

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;

Visto il regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815;

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1967, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1967, registro n. 18 Tesoro, foglio n. 72, con il quale venne indetto il concorso per il conferimento di nove posti di agente di cambio presso la borsa valori di Napoli;

Visto il decreto ministeriale 13 dicembre 1968, registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1969, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 274 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 47 del 21 febbraio 1969, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati al concorso per nove posti di agente di cambio presso la borsa valori di Napoli;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Sono nominati agenti di cambio presso la borsa valori di Napoli, i seguenti candidati dichiarati idonei:

1) Focas dott. Giorgio;
2) De Asmundis dott. Mario;
3) Squadrilli dott. Massimo;
4) Sbordone dott. Marino.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1969

SARAGAT

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1969
Registro n. 13 *Tesoro, foglio n.* 391

(5371)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1969.

Delimitazione delle zone, in provincia di Latina, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dopo il 1° marzo 1968.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a coltura specializzata danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968;

Considerato che per il disposto dell'art. 1, secondo comma, della legge sopra citata, le provvidenze previste negli articoli 1 e 2 della stessa legge vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Sentito l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Latina;

Decreta:

Per la provincia di Latina si delimitano, ai fini della applicazione dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 21 ottobre 1968, n. 1088, le seguenti zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968:

comuni di Fondi, Monte S. Biagio, Sperlonga, Castelforte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1969

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
VALSECCHI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(5332)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1969.

Nomina del segretario della commissione centrale per il controllo del lavoro a domicilio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5 della legge 13 marzo 1958, n. 264, sulla tutela del lavoro a domicilio che istituisce presso il Ministero del lavoro e la previdenza sociale la commissione centrale per il controllo sul lavoro a domicilio e fissa in tre anni la durata in carica dei membri componenti la commissione stessa;

Visto l'art. 10 del regolamento d'esecuzione della citata legge approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1959, n. 1289;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1967, con il quale è stato provveduto alla ricostituzione della predetta commissione centrale;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del segretario della commissione dott. Scozzarella Ernesto, trasferito ad altro ufficio, con il dott. Lindo Forgione;

Decreta:

Il dott. Lindo Forgione, è nominato segretario della commissione centrale per il controllo sul lavoro a domicilio, in sostituzione del dott. Scozzarella Ernesto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 marzo 1969

Il Ministro: BRODOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1969
Registro n. 4 Lavoro e prev. soc., foglio n. 285

(5337)

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1969.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria di Alessandria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo per il regolamento di previdenza degli impiegati dell'industria, stipulato il 31 luglio 1938;

Visto il proprio decreto in data 20 settembre 1946 con cui fu provveduto alla ricostituzione della commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria di Alessandria;

Vista la nota n. 1747 in data 26 agosto 1968 con cui l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Alessandria comunica che l'unione industriale della provincia di Alessandria ha designato quale proprio rappresentante in seno alla predetta commissione, in sostituzione del dimissionario sig. Federico Cresta, il rag. Egidio Francani;

Decreta:

Il rag. Egidio Francani è chiamato a far parte della commissione provinciale per la previdenza degli impiegati della industria di Alessandria in sostituzione del sig. Federico Cresta.

Roma, addì 19 aprile 1969

Il Ministro: BRODOLINI

(5554)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1969.

Variazioni alle piante organiche degli ufficiali giudiziari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Considerato che l'organico degli ufficiali giudiziari nell'ufficio unico presso i tribunali di Arezzo e Pordenone e nelle preture di Albano Laziale e Moncalieri è insufficiente a fronteggiare tutte le gravose esigenze di quelle sedi e che, pertanto, va aumentato di almeno una unità;

Constatato che per il reperimento dei posti di cui sopra si rende indispensabile ridurre la pianta organica degli ufficiali giudiziari negli uffici unici presso la Corte di appello di Genova ed in quelli presso i tribunali di Biella, Cuneo e Lagonegro ove le necessità di servizio possono essere assicurate con l'organico residuo;

Visto l'art. 101 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, modificato dallo art. 3 della legge 11 giugno 1962, n. 546;

Decreta:

Le tabelle *A*), *B*) e *C*) allegate al decreto ministeriale 3 luglio 1963, registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 1963, con le successive variazioni, sono modificate per la parte relativa agli uffici cui si riferiscono, dalle tabelle *A*), *B*) e *C*) annesse al presente decreto.

Roma, addì 16 aprile 1969

p. *Il Ministro*: AMADEI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1969
Registro n. 15 Grazia e giustizia, foglio n. 163

TABELLA A

Tabella di ripartizione degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari addetti agli uffici unico presso la corte d'appello.

Uffici giudiziari	Ufficiali giudiziari	Aiutanti ufficiali giudiziari
Genova	11	25

TABELLA B

Tabella di ripartizione degli ufficiali e degli aiutanti ufficiali giudiziari addetti ai tribunali

Uffici giudiziari	Ufficiali giudiziari	Aiutanti ufficiali giudiziari
Arezzo	3	4
Biella	2	4
Cuneo	1	3
Lagonegro	1	1
Pordenone	3	4

TABELLA C

Tabella di ripartizione degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari addetti alle preture

Uffici giudiziari	Ufficiali giudiziari	Aiutanti ufficiali giudiziari
Albano Laziale	3	2
Moncalieri	2	1

(5373)

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1969.

Delimitazione delle zone, in provincia di Foggia, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dopo il 1° marzo 1968.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a coltura specializzata danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968;

Considerato che per il disposto dell'art. 1, secondo comma, della legge sopra citata, le provvidenze previste negli articoli 1 e 2 della stessa legge vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Foggia;

Decreta:

Per la provincia di Foggia si delimitano, ai fini della applicazione dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 21 ottobre 1968, n. 1088, le seguenti zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968:

comuni di S. Severo, Cerignola, Torre Maggiore, Manfredonia, Serracapriola, Apricena, S. Marco in Lamis, S. Giovanni Rotondo, Foggia, Lucera, Rignano Garganico, Trinitapoli, Ortanova, S. Paolo, Chieuti e Carapelle.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 aprile 1969

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
VALSECCHI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(5374)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1969.

Integrazione del consiglio generale dell'Ente autonomo manifestazioni fieristiche di Cremona.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1965, n. 1650, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'Ente autonomo denominato « Ente autonomo manifestazioni fieristiche di Cremona », e ne è stato approvato lo statuto;

Visto il proprio decreto 22 novembre 1966, riguardante la nomina, per un triennio, del consiglio generale dell'ente stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1968, n. 212, con il quale è stato modificato l'art. 7 del predetto statuto, concernente la composizione del consiglio generale;

Ritenuta la necessità di provvedere alla integrazione del consiglio generale dell'ente di cui sopra, in conformità alla modifica suddetta;

Vista la designazione dell'ufficio del veterinario provinciale di Cremona e le proposte delle organizzazioni nazionali interessate alla nomina dei rappresentanti dei lavoratori in seno al consiglio predetto;

Decreta:

Il consiglio generale dell'Ente autonomo manifestazioni fieristiche di Cremona, con sede in Cremona, viene integrato dai seguenti membri: dott. Gianluigi Sangalli, in rappresentanza dell'ufficio del veterinario provinciale di Cremona; sig. Luigi Dossena e sig. Pierluigi Bertinelli, in rappresentanza dei lavoratori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1969

Il Ministro: TANASSI

(5521)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1969.

Sostituzione di un componente del Comitato regionale per la programmazione economica dell'Umbria.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 14 aprile 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica dell'Umbria;

Vista la nota n. 4145 del 19 aprile 1969, con la quale il presidente del Comitato regionale per la programmazione economica dell'Umbria comunica che l'ins. Ercole Rossi è stato eletto sindaco del comune di Spoleto, in sostituzione del dott. Mario Vaccaro, già commissario prefettizio del comune suddetto;

Ritenuta la necessità di sostituire nel Comitato regionale per la programmazione economica dell'Umbria il dott. Mario Vaccaro con l'ins. Ercole Rossi;

Decreta:

Articolo unico.

L'ins. Ercole Rossi, eletto sindaco del comune di Spoleto, fa parte del Comitato regionale per la programmazione economica dell'Umbria in sostituzione del dottor Mario Vaccaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 maggio 1969

Il Ministro: PRETI

(5330)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1969.

Sostituzione di un componente del Comitato regionale per la programmazione economica della Puglia.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 5 luglio 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica della Puglia;

Vista la nota n. 1319/69 del 21 aprile 1969, con la quale il presidente del Comitato regionale per la programmazione economica della Puglia comunica che il dott. Pio Rinaldi è stato nominato commissario prefettizio del comune di Molfetta, in sostituzione del dottor Donato De Palma, dimissionario;

Ritenuta la necessità di sostituire nel Comitato regionale per la programmazione economica della Puglia il dott. Donato De Palma con il dott. Pio Rinaldi;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Pio Rinaldi, nominato commissario prefettizio del comune di Molfetta, fa parte del Comitato regionale per la programmazione economica della Puglia in sostituzione del dott. Donato De Palma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 maggio 1969

Il Ministro: PRETI

(5327)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1969.

Sostituzione di un componente del Comitato regionale per la programmazione economica dell'Umbria.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 14 aprile 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica dell'Umbria;

Vista la nota n. 4145 del 19 aprile 1969, con la quale il presidente del Comitato regionale per la programmazione economica dell'Umbria comunica che il prof. Guido Rutili è stato nominato capo dell'ispettorato agrario compartimentale per l'Umbria, in sostituzione del dottor Ugo Nicolelli Fulgenzi, collocato a riposo per raggiunti limiti di età;

Ritenuta la necessità di sostituire nel Comitato regionale per la programmazione economica dell'Umbria il dott. Ugo Nicolelli Fulgenzi con il prof. Guido Rutili;

Decreta:

Articolo unico.

Il prof. Guido Rutili, nominato capo dell'ispettorato agrario compartimentale per l'Umbria, fa parte del Comitato regionale per la programmazione economica dell'Umbria in sostituzione del dott. Ugo Nicolelli Fulgenzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1969

Il Ministro: PRETI

(5328)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1969.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Iris - società cooperativa a r.l. », con sede in Brescia.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata il 28 e 29 novembre 1968 alla società cooperativa « Iris - Società cooperativa a responsabilità limitata », con sede in Brescia, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa « Iris - Società cooperativa a responsabilità limitata » con sede in Brescia costituita per rogito notaio dott. Francesco Durante in data 20 marzo 1967 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Giuseppe Sportoletti ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 giugno 1969

Il Ministro: BRODOLINI

(5334)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1969.

Inclusione della specie nucifraga caryocatactes (ghiandaia del pino cembro o nocciolaia) nell'elenco della selvaggina stanziale protetta della provincia di Cuneo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 3 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni;

Vista la delibera n. 22, in data 13 maggio 1968, con la quale il presidente del comitato provinciale della caccia di Cuneo ha disposto, l'inclusione, nell'elenco della selvaggina stanziale protetta in detta provincia, della specie nucifraga caryocatactes (ghiandaia del pino cembro o nocciolaia);

Decreta:

E' disposta la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della delibera n. 22 in data 13 maggio 1968 con la quale il presidente del comitato provinciale della caccia di Cuneo include la specie nucifraga caryocatactes (ghiandaia del pino cembro o nocciolaia) nell'elenco della selvaggina stanziale protetta della provincia di Cuneo.

Roma, addì 6 giugno 1969

p. *Il Ministro*: COLLESELLI

COMITATO PROVINCIALE DELLA CACCIA DI CUNEO

IL PRESIDENTE

Vista la deliberazione n. 22 in data 13 maggio 1968, resa esecutiva in data 2 giugno 1968, con la quale il comitato provinciale della caccia di Cuneo, rilevata l'urgente necessità di intervenire in difesa della specie nucifraga caryocatactes (detta anche ghiandaia del pino cembro o nocciolaia) nel territorio delle alte valli dei torrenti Varaita, Maira e fiume Po in provincia di Cuneo, considerato che tale passeraceo è da considerarsi l'agente più valido per la disseminazione di una resinosa assai importante per le vallate alpine della provincia e identificata nel pino cembro, ha espresso parere favorevole all'inclusione della specie suddetta nell'elenco della selvaggina stanziale protetta limitatamente alle zone della provincia di Cuneo sopracitate;

Visto il parere favorevole espresso in data 1° ottobre 1968 dal laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 5 febbraio 1956, e nel quale viene rilevato che la predetta specie, in gran parte stanziale, appare meritevole di protezione per l'utile azione di disseminazione che la specie stessa compie nei confronti del pino cembro;

Visto l'art. 3 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modifiche che dà facoltà ai presidenti dei comitati provinciali della caccia, sentiti i rispettivi comitati, di aggiungere nuove specie all'elenco della selvaggina stanziale protetta, anche limitatamente a determinate zone o località;

Ordina:

La specie nucifraga caryocatactes (detta anche ghiandaia del pino cembro o nocciolaia) è inclusa nell'elenco della selvaggina stanziale protetta limitatamente al territorio della provincia di Cuneo identificabile con le superfici territoriali dei seguenti comuni:

« Paesana, Oncino, Ostana, Crissolo, Pontechianale, Casteldelfino, Bellino, Sampeyre, Elva, Stroppo, Prazzo, Acceglio, Marmora, Canosio, Macra, Celle Macra ».

La presente ordinanza viene comunicata al Ministero agricoltura e foreste per gli adempimenti di legge.

Cuneo, addì 3 marzo 1969

Il presidente: DARDANELLI

(5461)

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1969.

Istituzione del compartimento doganale d'ispezione di Bologna.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 12 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424;

Visto il regio decreto 16 novembre 1941, n. 1484, concernente l'organico delle dogane e le loro facoltà;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1942, con il quale venne stabilita la ripartizione territoriale dei servizi e degli uffici doganali;

Visti i decreti ministeriali 25 agosto 1947, 1° settembre 1949 e 1° gennaio 1952, che hanno apportato modificazioni alla ripartizione territoriale degli uffici ed aggiunte all'elenco delle direzioni delle circoscrizioni doganali;

Visto il decreto ministeriale 1° novembre 1950 che ha apportato, fra l'altro, aggiunte all'elenco dei compartimenti doganali di ispezione;

Ritenuta la necessità di operare una migliore ripartizione della giurisdizione territoriale dei compartimenti doganali di ispezione;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1969 è istituito il compartimento doganale di ispezione di Bologna con giurisdizione sulle circoscrizioni doganali di Bologna, Firenze e Livorno.

Art. 2.

In conseguenza della istituzione di cui al precedente articolo, la tabella *B* allegata al decreto ministeriale 1° febbraio 1942, modificata con decreto ministeriale 1° novembre 1950, concernente l'elenco dei compartimenti doganali di ispezione con la relativa giurisdizione territoriale, è sostituita dalla seguente:

Compartimenti	Circoscrizioni doganali comprese nella giurisdizione territoriale di ciascun compartimento	Dogane internazionali di 1ª classe e direzioni superiori a sè stanti
1. Bari	Bari - Brindisi - Taranto	—
2. Bologna	Bologna - Firenze - Livorno	—
3. Genova	Genova - Imperia - La Spezia - Savona	Ventimiglia
4. Milano	Como - Milano	Chiasso - Domodossola - Luino
5. Napoli	Napoli - Reggio Calabria - Salerno	—
6. Palermo	Catania - Messina - Palermo - Siracusa - Trapani	—
7. Roma	Ancona - Cagliari - Roma I - Roma II	—
8. Torino	Aosta - Novara - Torino	Modane
9. Venezia	Bolzano - Fortezza - Venezia - Verona	—
10. Trieste	Gorizia - Udine - Trieste	Monfalcone

Roma, addì 13 giugno 1969

Il Ministro: REALE

(5590)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Costituzione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale case popolari per i ciechi

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 8361, in data 22 maggio 1969, il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale case popolari per i ciechi con sede in Roma, via IV Fontane n. 147, è stato costituito, per la durata di un triennio come segue:

Fucà prof. Giuseppe, Ammannato gen. Aramis, Lamberti prof. Luigi e Miniucchi avv. Ferruccio, in rappresentanza dell'Unione italiana dei ciechi;

Ragonesi dott. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;

Delmirani rag. Lamberto, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

(5266)

MINISTERO DELLA SANITA

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « S. Michele »

Con decreto n. 1026 del 30 maggio 1969 la S.a.S. Aminvals, con sede presso lo Stabilimento Fonti S. Michele Vaie (Torino), Strada nazionale 25 Km. 31, è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata S. Michele, che sgorga dalla sorgente La Perla in territorio del comune di Vaie (Torino).

L'acqua minerale verrà imbottigliata come sgorga dalla sorgente in recipienti dello stesso tipo e delle medesime capacità di quelli autorizzati con il precedente decreto n. 939 del 27 dicembre 1967 e le etichette che contrassegneranno i suddetti recipienti saranno per formato, dimensioni, disegni e diciture simili a quelle autorizzate con il predetto decreto. Verrà soltanto modificata la ragione sociale della società, riportata nella parte inferiore del riquadro centrale.

Il tutto conforme agli esemplari allegati al presente decreto.

Restano invariate tutte le altre prescrizioni fatte con il decreto 939 del 27 dicembre 1967.

Con decreto n. 1027 del 30 maggio 1969 la S.a.S. Aminvals, con sede presso lo Stabilimento Fonti S. Michele Vaie (Torino) Strada nazionale 25 Km. 31, è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata S. Michele, che sgorga dalla sorgente La Perla in territorio del comune di Vaie (Torino), nel tipo addizionato di gas acido carbonico.

L'acqua minerale verrà imbottigliata, addizionata di gas acido carbonico, in recipienti dello stesso tipo e delle medesime capacità di quelli autorizzati con il precedente decreto n. 930 del 10 novembre 1967 e le etichette che contrassegneranno i suddetti recipienti saranno per formato, dimensioni, disegni e diciture simili a quelle autorizzate con il predetto decreto. Verrà soltanto modificata la ragione sociale della società, riportata nella parte inferiore del riquadro centrale. Il tutto conforme agli esemplari allegati al presente decreto.

Restano invariate tutte le altre prescrizioni fatte con il decreto n. 930 del 10 novembre 1967.

(5260)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale « Piemonte » di Messina ad istituire una scuola convitto per infermiere professionali.

Con decreto n. 300.10.II.48/2/1463, in data 20 febbraio 1969, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale « Piemonte » di Messina, è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere professionali con sede presso l'ospedale medesimo.

(5189)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Casabianca e Borgoregio », con sede in Verolengo, e nomina della deputazione provvisoria dell'ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1969, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1969, registro n. 7, foglio n. 140, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Casabianca e Borgoregio », con sede in comune di Verolengo (Torino), ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'ente nelle persone dei signori:

Vercellotti dott. Francesco, Garione Amedeo, Blatto Carlo, Birocco Adolfo, Birocco Riccardo e Ghiggia Domenico.

(5162)

Autorizzazione all'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 marzo 1969, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1969, registro n. 7 Agricoltura e foreste, foglio n. 83, l'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano viene autorizzato ad acquistare una striscia di terreno con fabbricato rurale, sita in comune di Susegana della superficie di ha 0.07.40 di proprietà del conte Rambaldo di Collalto.

(5163)

Autorizzazione all'Istituto sperimentale per le colture foraggere di Lodi ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 aprile 1969, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1969, registro n. 7 Agricoltura e foreste, foglio n. 85, l'Istituto sprimentale per le colture foraggere di Lodi viene autorizzato ad acquistare un appezzamento di terreno sito nel podere « Monticelli » in comune di Villanova del Sillaro (Milano) della superficie di ha 24.71.40 di proprietà dei fratelli Cattaneo fu Attilio.

(5164)

Classifica in bacino montano dei corsi d'acqua defluenti dai bacini dei torrenti Agno e Chiampo, in provincia di Vicenza.

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1969, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1969 al registro n. 7, foglio n. 86, è stato determinato il perimetro del bacino montano dei rii e torrenti defluenti dalle ultime propaggini dei bacini montani dei terrenti Agno e Chiampo, in provincia di Vicenza.

(5196)

Passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Latina

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze 31 marzo 1969, n. 808, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato, di un tratto di terreno di mq. 1050 sito in comune di Latina, riportato al catasto del comune di Latina al foglio n. 172.

(5197)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Esito di ricorso

Con decreto presidenziale 28 gennaio 1969, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio successivo, registro n. 2 Marina mercantile, foglio n. 175, è stato accolto il ricorso presentato dal signor Ugo Neri avverso il provvedimento di licenziamento adottato nei suoi confronti dall'Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Livorno, in data 18 dicembre 1965.

(5264)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro « L'Alleanza edile », con sede in Parma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 10 maggio 1969, è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro « L'Alleanza edile », con sede in Parma, composto dai signori:

Del Frate dott. Gianfranco, presidente;

Chianca dott. Giovanni, Angelini avv. Silvano, Casalini dott. Antonio e Napolitano Raffaele, membri.

(5190)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa agricola « Allevatori bolognesi consorziati » con sede in Bologna.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 28 maggio 1969, il dott. Paolo Cazzola, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa agricola « Allevatori bolognesi consorziati », con sede in Bologna, in sostituzione del dott. Amedeo Cazzola, deceduto.

(5156)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Comiso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1969, il comune di Comiso (Ragusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 302.450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5567)

Autorizzazione al comune di Altavilla Milicia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 16 giugno 1969, il comune di Altavilla Milicia (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.085.049, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(5566)

Autorizzazione al comune di Gela ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1969, il comune di Gela (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 139.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(5568)

Autorizzazione al comune di San Cataldo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1969, il comune di San Cataldo (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 215.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5569)

Autorizzazione al comune di Maddaloni ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1969, il comune di Maddaloni (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 21.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5565)

Autorizzazione al comune di Colonna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1969, il comune di Colonna (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.256.118, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(5558)

Autorizzazione al comune di Monterotondo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1969, il comune di Monterotondo (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 145.556.147, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5559)

Autorizzazione al comune di Campagna Lupia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1969, il comune di Campagna Lupia (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.005.354, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(5560)

Autorizzazione al comune di Nocera Inferiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1969, il comune di Nocera Inferiore (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 346.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(5570)

Autorizzazione al comune di Catania ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 giugno 1969, il comune di Catania viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 804.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5557)

Autorizzazione al comune di Squinzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 11 giugno 1969, il comune di Squinzano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 161.105.390, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5561)

Autorizzazione al comune di Pescia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1969, il comune di Pescia (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 103.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5571)

Autorizzazione al comune di Altamura ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1969, il comune di Altamura (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 678.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5572)

Autorizzazione al comune di Selargius ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 giugno 1969, il comune di Selargius (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5573)

Autorizzazione al comune di Noragugume ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 giugno 1969, il comune di Noragugume (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5574)

Autorizzazione al comune di Posada ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 giugno 1969, il comune di Posada (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.050.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5575)

Autorizzazione al comune di Silanus ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 giugno 1969, il comune di Silanus (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5576)

Autorizzazione al comune di Ussassai ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 giugno 1969, il comune di Ussassai (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.485.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5577)

Autorizzazione al comune di Benetutti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 giugno 1969, il comune di Benetutti (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5578)

Autorizzazione al comune di Bonnanaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 giugno 1969, il comune di Bonnanaro (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5579)

Autorizzazione al comune di Bonorva ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 giugno 1969, il comune di Bonorva (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5580)

Autorizzazione al comune di Codrongianos ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 giugno 1969, il comune di Codrongianos (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5581)

Autorizzazione al comune di Ittireddu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 giugno 1969, il comune di Ittireddu (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.680.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5582)

Autorizzazione al comune di Tissi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 giugno 1969, il comune di Tissi (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.320.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5583)

Autorizzazione al comune di Uri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 giugno 1969, il comune di Uri (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5584)

Autorizzazione al comune di Cortino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1969, il comune di Cortino (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.314.461, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(5585)

Autorizzazione al comune di Castel Castagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1969, il comune di Castel Castagna (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.064.248, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(5586)

Autorizzazione al comune di Santo Stefano di Sessanio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1969, il comune di Santo Stefano di Sessanio (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.959.861, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5588)

Autorizzazione al comune di Villetta Barrea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1969, il comune di Villetta Barrea (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.007.365, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(5587)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO · PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 115

Corso dei cambi del 23 giugno 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	626,80	626,40	626,70	626,35	626,30	626,80	626,40	626,35	626,80	626,50
$ Can.	579,80	579,50	579,50	579,40	579,50	579,80	579,40	579,40	579,80	579,75
Fr Sv.	145,45	145,55	145,70	145,54	145,40	145,48	145,57	145,54	145,45	145,50
Kr D.	83,31	83,30	83,40	83,23	83,30	83,34	83.225	83,23	83,31	83,30
Kr N	87,85	87,80	87,90	87,79	87,90	87,84	87,80	87,79	87,85	87,80
Kr Sv.	121,15	121,10	121,10	121,06	121 —	121,18	121,04	121,06	121,15	121,10
Fol	172,09	172 —	172,05	171,835	171,80	172,12	171,85	171,835	172,09	172,05
Fr B	12,46	12,44	12,46	12,4385	12,43	12,45	12,435	12,4385	12,46	12,45
Franco francese	126,02	126 —	125,88	125.965	126 —	126,05	125,97	125,965	126,02	125,97
Lst	1498,05	1497,65	1497,50	1497,65	1497,25	1498,05	1497,90	1497,65	1498,05	1497,90
Dm occ	156,72	156.50	156,48	156,475	156,40	156,63	156,505	156,475	156,72	156,53
Scell Austr.	24,22	24,20	24,22	24,2075	24,20	24,22	24,2125	24,2075	24,22	24,20
Escudo Port.	22,03	22 —	22,10	22,02	22,05	22,03	22.01	22,02	22,03	22,03
Peseta Sp.	8,96	8,95	8,98	8,9590	9 —	8,96	8,9575	8,9590	8,96	8,95

Media dei titoli del 23 giugno 1969

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	104,45
Redimibile 3,50 % 1934	100,65
» 3,50 % (Ricostruzione)	86,175
» 5 % (Ricostruzione)	98,125
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,875
» 5 % (Città di Trieste)	95,90
» 5 % (Beni Esteri)	95,925
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	101,65
» » » » 1968-83	102,10
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,175
» » » 5,50 % 1976	100,10
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,175
» » » 5,50 % 1977	99,475
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970)	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1973)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 giugno 1969

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	626,375
1 Dollaro canadese	579,40
1 Franco svizzero	145,555
1 Corona danese	83,227
1 Corona norvegese	87,795
1 Corona svedese	121,05
1 Fiorino olandese	171,842
1 Franco belga	12,437
1 Franco francese	125,967
1 Lira sterlina	1497,775
1 Marco germanico	156,49
1 Scellino austriaco	24,21
1 Escudo Port.	22,015
1 Peseta Sp.	8,958

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Avviso relativo alla pubblicazione delle varianti alle graduatorie dei vincitori e degli idonei dopo i vincitori del concorso per titoli ed esami a centocinquanta posti di ufficiale aggiunto di statistica in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Istituto centrale di statistica.

All'albo dell'Istituto centrale di statistica - Roma, via Cesare Balbo, 16 - è stata affissa la deliberazione n. 359/P del 23 aprile 1969, con la quale sono state apportate varianti alle graduatorie dei vincitori e degli idonei dopo i vincitori del concorso per titoli ed esami a centocinquanta posti di ufficiale aggiunto di statistica in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Istituto centrale di statistica indetto con deliberazione n. 39/P del 13 gennaio 1968.

(5207)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente effettivo e di uno supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la Corte di appello di Potenza.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 8 marzo 1968, registrato il 29 aprile successivo, con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le Corti di appello per l'anno 1968;

Letta la nota n. 1392 in data 24 aprile 1969, con la quale il presidente della Corte d'appello di Potenza nell'informare che i sostituti procuratori generali dott. Giovanni Chianelli e dottor Giovanni Troisi, rispettivamente componente effettivo e componente supplente di quella commissione sono stati trasferiti ad altra sede, propone la sostituzione dei medesimi con i sostituti procuratori generali dott. Mauro Boccassini e dott. Luigi Gorini;

Poichè si ravvisa necessaria detta sostituzione;

Decreta:

Boccassini dott. Mauro e Gorini dott. Luigi, sostituti procuratori generali sono nominati rispettivamente componente effettivo e componente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la Corte d'appello di Potenza in sostituzione dei dottori Giovanni Chianelli e Giovanni Troisi.

Roma, addì 10 maggio 1969

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1969
Registro n. 16 Grazia e giustizia, foglio n. 193

(5270)

Sostituzione di un componente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la Corte d'appello di Torino.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1969, registrato il 12 marzo successivo, con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le Corti d'appello per l'anno 1969;

Letta la nota n. 1481/5/1968 in data 2 maggio 1969, con la quale il presidente della Corte d'appello di Torino nell'informare che l'avv. Massimo Ottolenghi, componente supplente di quella commissione, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico per motivi professionali e di lavoro, propone la sostituzione del medesimo con l'avv. Alberto Peyron, designato dal Consiglio dell'Ordine forense di Torino;

Poichè si ravvisa necessaria detta sostituzione;

Decreta:

L'avv. Alberto Peyron, dell'Ordine di Torino è nominato componente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la Corte d'appello di Torino in sostituzione dell'avv. Massimo Ottolenghi.

Roma, addì 17 maggio 1969

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1969
Registro n. 15 Grazia e giustizia, foglio n. 392

(5269)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per titoli ed esami a quattordici posti del ruolo dei professori aggregati

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 25 luglio 1966, n. 585, istitutiva del ruolo dei professori aggregati;

Visto l'art. 25 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 460, concernente la partecipazione di cittadini stranieri ai concorsi a posti del ruolo dei professori aggregati;

Visto il regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, concernente il «testo unico delle norme legislative sulle scuole italiane all'estero»;

Vista la legge 27 luglio 1962, n. 1114, concernente la «disciplina della posizione giuridica ed economica dei dipendenti statali autorizzati ad assumere un impegno presso enti od organizzazioni internazionali o ad esercitare funzioni presso stati esteri»;

Vista la legge 28 marzo 1968, n. 380, concernente la «collaborazione tecnica bilaterale con i paesi in via di sviluppo per il quadriennio 1968-1971»;

Visto il testo dell'accordo del 24 maggio 1968 tra l'Università di Padova e l'University college di Nairobi, concernente la cooperazione nel campo delle scienze mediche e l'istituzione, da parte dell'Università di Padova, di un « centro per lo studio della biochimica e morfologia umane » presso l'University college di Nairobi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1966, n. 1346, concernente l'esecuzione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnica, tra l'Italia e la Liberia, con protocollo addizionale, concluso a Monrovia il 4 marzo 1965;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 1967, concernente la ripartizione tra le facoltà universitarie di quattrocento posti del ruolo dei professori aggregati in organico al 1° novembre 1966, pubblicato nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione del 10-17 agosto 1967, n. 32-33, parte II;

Visto il decreto ministeriale del 13 maggio 1968, concernente la ripartizione tra le facoltà universitarie di duecento posti del ruolo dei professori aggregati in organico al 1° novembre 1967, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione del 5 settembre 1968, n. 36, patre I;

Visto il decreto ministeriale del 13 maggio 1968, con il quale è stato assegnato, per trasferimento, alla facoltà di economia e commercio dell'Università di Messina un posto di ruolo dei professori aggregati per il gruppo delle « materie economiche »;

Visto il decreto ministeriale del 12 maggio 1969, concernente la modifica della composizione del gruppo sopra menzionato;

Visto il decreto ministeriale del 13 maggio 1968, con il quale è stato assegnato, per trasferimento, un posto del ruolo dei professori aggregati alla facoltà di economia e commercio dell'Università di Messina per il gruppo delle « materie statistiche »;

Visto il decreto ministeriale del 12 maggio 1969, concernente la modifica della denominazione del predetto gruppo in « discipline statistiche ad orientamento economico-sociale » e la modifica della sua composizione;

Visto il decreto ministeriale del 21 giugno 1968, con il quale è stato assegnato per trasferimento, alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina un posto del ruolo dei professori aggregati per il gruppo della « patologia »;

Visto il decreto ministeriale del 13 settembre 1968, con il quale è stata modificata la composizione del gruppo delle « discipline odontostomatologiche » presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma;

Visto il decreto ministeriale 13 settembre 1968, con il quale è stato assegnato, per trasferimento, alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli un posto del ruolo dei professori aggregati, per il gruppo « clinica odontoiatrica »;

Rilevato che non è stato finora indetto il concorso per un posto del ruolo dei professori aggregati istituito per il gruppo « biochimico-fisiologico » presso la facoltà di medicina e chirurgia della Università di Padova, con il citato decreto ministeriale del 27 giugno 1967;

Rilevato che non sono stati ancora indetti i concorsi per i posti istituiti, con il citato decreto ministeriale di ripartizione del 13 maggio 1968, per il gruppo « discipline psicologiche » presso la facoltà di lettere e filosofia di Milano, per il gruppo « filologia moderna (italianistica) » presso la facoltà di lettere e filosofia di Padova, per il gruppo « patologico » presso la facoltà di medicina e chirurgia di Torino, per il gruppo « topografia e geodesia » presso la facoltà di ingegneria di Bari e per i gruppi « restauro dei monumenti » e « urbanistico » presso la facoltà di architettura di Napoli;

Rilevato altresì che risultano vacanti, per mancanza di partecipanti ai relativi concorsi, un posto per il gruppo «embriologia» presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Palermo ed un posto per il gruppo « tecnica delle costruzioni » presso la facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano;

Viste le richieste di apertura di concorso formulate dalle facoltà interessate;

Sentito, ai sensi dell'art. 5, sesto comma, della legge 25 luglio 1966, n. 585, il parere dei senati accademici delle Università di Milano, Bari e Napoli;

Decreta:

Art. 1.

Concorsi

Sono banditi i concorsi per titoli ed esami a quattordici posti nel ruolo dei professori aggregati presso le facoltà, le università e gli istituti elencati nell'unita tabella, per i gruppi di materie e il numero dei posti accanto indicati.

Il vincitore del concorso per il gruppo «biochimico-fisiologico» presso la facoltà di medicina e chirurgia di Padova potrà essere utilizzato presso l'« University college di Nairobi », in base alle vigenti disposizioni in materia di destinazione all'estero di professori universitari di ruolo.

Il vincitore del concorso per il gruppo «patologico» presso la facoltà di medicina e chirurgia di Torino potrà essere utilizzato presso la « Monrovia-Torino medical school », in base alle vigenti disposizioni in materia di destinazione all'estero di professori universitari di ruolo.

Art. 2.

Condizioni e requisiti per l'ammissione dei candidati italiani

Ai sensi dell'art. 5 della legge 25 luglio 1966, n. 585, sono ammessi ai concorsi: *a*) coloro che sono stati ternati in concorsi a posti di professore universitario di ruolo; *b*) i professori incaricati; *c*) i liberi docenti; *d*) gli assistenti ordinari e straordinari; *e*) i presidi e i professori ordinari di scuola secondaria di secondo grado; *f*) i ricercatori in servizio presso istituti statali o presso università e istituti di istruzione universitaria statali o liberi, o presso università e istituzioni scientifiche straniere; *g*) coloro che, indipendentemente dal titolo di studio, presentino, a giudizio della commissione esaminatrice, titoli di carattere scientifico nel settore cui il concorso si riferisce.

La qualifica di professore incaricato, libero docente, assistente ordinario o straordinario, preside o professore ordinario di scuola secondaria di secondo grado o ricercatore, deve essere posseduta alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

L'incarico di insegnamento, il servizio di assistente, di professore secondario e di ricercatore, la libera docenza, debbono essere stati esercitati per almeno tre anni e debbono riferirsi ad una delle materie del gruppo per cui viene indetto il concorso.

Sono richiesti i requisiti della buona condotta e della idoneità fisica all'impiego. Non possono partecipare ai concorsi coloro che abbiano raggiunto l'età di 65 anni e coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico o siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano incorsi nella decadenza dall'impiego ai sensi dello art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 3.

Domande di ammissione dei candidati italiani

I cittadini italiani che intendono partecipare ai concorsi indetti con il presente decreto sono tenuti a farne domanda a questo Ministero (Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio professori aggregati). Le domande dovranno pervenire al Ministero entro il termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno ammessi ai concorsi coloro che faranno pervenire la domanda dopo il termine stabilito, anche se la domanda sia stata presentata in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali e ferroviari.

La domanda, compilata in carta legale da L. 400 e possibilmente dattiloscritta, deve essere inviata al Ministero separatamente dalle pubblicazioni.

Il candidato deve indicare con precisione il concorso al quale intende partecipare (estremi del bando, numero d'ordine del concorso, facoltà, università o istituto e denominazione del gruppo di materie cui si riferisce il concorso).

Quando un unico concorso si riferisce a più posti presso facoltà o università diverse, la domanda deve essere formulata per tutti i posti a concorso.

Il candidato che intende partecipare a più concorsi deve presentare tante domande separate, facendo menzione in ciascuna di esse degli altri concorsi ai quali partecipa.

Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la sua personale responsabilità:

1) il nome e il cognome;

2) la data e il luogo di nascita;

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparato ai cittadini dello Stato in quanto italiano non appartenente alla Repubblica;

4) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Il candidato deve altresì indicare nella domanda:

8) la condizione o le condizioni in base alle quali chiede la ammissione al concorso (v. precedente art. 2, comma primo, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*);

9) il preciso recapito che elegge agli effetti del presente decreto con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale. Ogni variazione del recapito dovrà essere tempestivamente comunicata.

La domanda deve essere firmata dal candidato. La firma deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato. Per gli impiegati statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale il candidato presta servizio. Qualora il candidato risieda all'estero, la firma in calce alla domanda deve essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

Si consiglia il candidato, nel suo interesse, di attenersi al modello di domanda unito al presente decreto (allegato *A*).

Art. 4.

Documenti dei candidati italiani

Il candidato deve allegare alla domanda:

1) i documenti attestanti la condizione o le condizioni in base alle quali chiede l'ammissione al concorso (v. art. 2, primo comma, del presente decreto). In particolare:

a) le qualità di professore incaricato, di assistente ordinario o straordinario o di ricercatore in servizio presso università e istituti di istruzione universitaria debbono essere documentate con uno stato o certificato di servizio rilasciato dal rettore o direttore dell'università o istituto. Per i ricercatori in servizio presso istituti statali o presso università e istituzioni scientifiche straniere il documento deve essere rilasciato dalla competente autorità preposta all'istituto, università o istituzione

scientifica. Dai certificati deve risultare chiaramente la durata dei periodi di servizio, le materie di insegnamento e l'ambito delle ricerche;

b) la qualità di preside o professore ordinario di scuola secondaria di secondo grado deve essere documentata con uno stato o certificato di servizio rilasciato dal competente provveditore agli studi, dal quale risulti, per i presidi, anche la precedente attività di insegnamento e, per i professori, la cattedra di titolarità;

c) coloro che chiedono l'ammissione in base a titoli di carattere scientifico possono presentare o documentare altri titoli, diversi dalle pubblicazioni, di cui siano eventualmente in possesso (v. per le pubblicazioni il successivo art. 5);

d) la qualità di ternato in concorso a cattedre universitarie deve essere documentata con certificato rilasciato dal competente ufficio di questo Ministero (divisione I della Direzione generale dell'istruzione universitaria);

e) la qualità di libero docente deve essere documentata con un certificato rilasciato dal rettore o direttore dell'università o istituto o dal competente ufficio di questo Ministero (divisione II della Direzione generale dell'istruzione universitaria). Il certificato deve indicare gli estremi del decreto di conferimento dell'abilitazione e gli estremi del decreto di conferma, se intervenuto ai sensi delle norme vigenti.

Nelle ipotesi di cui alle lettere d) ed e) il candidato può limitarsi a chiedere al competente ufficio ministeriale, entro il termine stabilito per la presentazione delle domande, di compilare e di trasmettere direttamente all'ufficio professori aggregati il certificato necessario, indicando con precisione il concorso al quale si riferisce. Alla richiesta, da compilare su carta da bollo da L. 400, deve essere unita una marca da bollo da L. 400 per ciascun certificato. Copia della richiesta deve essere allegata alla domanda di partecipazione al concorso.

Il candidato deve altresì allegare alla domanda:

2) qualsiasi altro documento o titolo che ritenga utile ai fini del concorso;

3) un *curriculum* della propria attività scientifica e didattica;

4) un elenco di tutti i documenti e titoli presentati in allegato alla domanda, in duplice copia;

5) un elenco delle pubblicazioni che presenta ai sensi del successivo art. 5, in duplice copia.

I documenti e certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo. Ai sensi dell'art. 18 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, non sono soggette a legalizzazione le firme apposte dai pubblici funzionari o pubblici ufficiali sopra atti e certificati dai medesimi rilasciati.

I certificati rilasciati da autorità straniere debbono essere legalizzati dalla competente autorità consolare italiana. Ad essi deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente autorità consolare italiana, ovvero da un traduttore ufficiale.

Il candidato che partecipa a più concorsi può allegare ad una sola domanda i documenti e titoli utili, limitandosi, nelle altre, a fare preciso riferimento alla domanda documentata; tuttavia ad ogni domanda debbono essere allegati il *curriculum*, l'elenco dei documenti e dei titoli e l'elenco delle pubblicazioni di cui ai precedenti numeri 3), 4) e 5).

Non è consentito il riferimento a documenti che siano stati presentati presso altre amministrazioni.

Art. 5.

Pubblicazioni dei candidati italiani

Entro il termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi, i candidati italiani debbono far pervenire al Ministero (Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio professori aggregati) separatamente dalla domanda, una serie delle pubblicazioni, insieme con un elenco delle pubblicazioni medesime.

Sui plichi contenenti le pubblicazioni deve essere chiaramente indicato il concorso cui si riferiscono e il cognome e il nome del candidato.

Il candidato che partecipa a più concorsi può far pervenire al Ministero, nel termine stabilito per la presentazione delle domande, una sola serie di pubblicazioni, con annesso elenco, indicando sui plichi, oltre al proprio cognome e nome, tutti i concorsi ai quali la serie si riferisce.

Il Ministero non darà corso alle domande di partecipazione ai concorsi se nel termine stabilito non perverranno anche le relative pubblicazioni.

Il candidato, inoltre, è tenuto a far pervenire a ciascun componente la commissione giudicatrice del concorso una serie delle pubblicazioni, insieme con una copia del *curriculum*, dello elenco dei titoli e dei documenti e dell'elenco delle pubblicazioni di cui all'art. 4, numeri 3), 4) e 5) del presente decreto. Le pubblicazioni dovranno pervenire ai commissari entro il 20° giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto costitutivo della commissione giudicatrice del concorso.

Le commissioni giudicatrici non potranno in alcun caso tener conto di pubblicazioni delle quali non sia stata presentata una copia al Ministero entro il termine stabilito per la presentazione delle domande.

Non è consentito il riferimento a pubblicazioni presentate ad altre amministrazioni.

Si intendono per pubblicazioni i lavori per i quali gli stampatori abbiano adempiuto agli obblighi previsti dagli articoli 103, quarto comma, e 105 della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Art. 6.

Condizioni e requisiti per l'ammissione dei candidati stranieri o apolidi

Ai concorsi a posti del ruolo dei professori aggregati, indetti con il presente decreto, possono partecipare i cittadini stranieri e gli apolidi che si trovino in una delle seguenti condizioni: 1) professori incaricati presso università e istituti di istruzione universitaria italiani; 2) abilitati alla libera docenza secondo l'ordinamento italiano; 3) lettori presso università e istituti di istruzione universitaria italiani; 4) ricercatori in servizio presso istituti statali o presso università e istituti di istruzione universitaria italiani, statali o liberi, ovvero presso università e istituzioni scientifiche straniere o internazionali; 5) studiosi che, indipendentemente dal titolo di studio, presentino, a giudizio della commissione esaminatrice di cui all'art. 6 della legge 25 luglio 1966, n 585, titoli di carattere scientifico nel settore cui il concorso si riferisce.

Possono altresì partecipare ai concorsi a posti di aggregato i cittadini stranieri e gli apolidi che svolgono la loro attività presso università e istituti di istruzione universitaria stranieri o internazionali, con qualifiche e mansioni equiparabili, nell'ordinamento italiano, a quelle di professore di ruolo, aggregato, incaricato, libero docente, assistente ordinario o straordinario.

L'equiparazione è dichiarata con provvedimento del Ministro per la pubblica istruzione, sentita la prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

La qualifica di professore di ruolo, aggregato, incaricato, libero docente, assistente, lettore o ricercatore deve essere posseduta alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

L'insegnamento o l'attività di ricerca debbono essere stati esercitati per almeno tre anni e debbono riferirsi ad una delle materie del gruppo per cui viene indetto il concorso.

Per conseguire la nomina a posti del ruolo dei professori aggregati, i cittadini stranieri e gli apolidi debbono essere in possesso dei requisiti della buona condotta e della idoneità fisica all'impiego e non debbono aver superato il 65° anno di età.

Art. 7.

Domande di ammissione dei candidati stranieri o apolidi

I cittadini stranieri e gli apolidi che intendono partecipare ai concorsi indetti con il presente decreto sono tenuti a farne domanda a questo Ministero (Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio professori aggregati). Le domande dovranno pervenire al Ministero entro il termine di giorni novanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno ammessi ai concorsi coloro che faranno pervenire la domanda dopo il termine stabilito, anche se la domanda sia stata presentata in tempo utile alle autorità locali e agli uffici postali e ferroviari.

La domanda, compilata in carta legale da L. 400 e possibilmente dattiloscritta, deve essere inviata al Ministero separatamente dalle pubblicazioni.

Il candidato deve indicare con precisione il concorso al quale intende partecipare (estremi del bando, numero d'ordine del concorso, facoltà, università o istituto e denominazione del gruppo di materie cui si riferisce il concorso).

Quando un unico concorso si riferisce a più posti presso facoltà o università diverse, la domanda deve essere formulata per tutti i posti a concorso.

Il candidato che intende partecipare a più concorsi deve presentare tante domande separate, facendo menzione in ciascuna di esse degli altri concorsi ai quali partecipa.

Nella domanda, il candidato straniero o apolide deve dichiarare, sotto la sua personale responsabilità:

1) il nome, il cognome;

2) la data ed il luogo di nascita;

3) di quale cittadinanza sia in possesso o se sia apolide;

4) le eventuali condanne penali riportate.

Il candidato deve altresì indicare nella domanda:

5) la condizione o le condizioni in base alle quali chiede l'ammissione al concorso (v. precedente art. 6, comma primo e secondo);

6) il preciso recapito, in Italia, che elegge agli effetti del presente decreto, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale. Ogni variazione dovrà essere tempestivamente comunicata.

La domanda deve essere firmata dal candidato. La firma deve essere autenticata da un notaio o funzionario competente dello Stato ove il candidato risiede, ovvero da un notaio della Repubblica italiana o dal segretario comunale del luogo di residenza, se il candidato risiede in Italia. La firma del notaio o del funzionario straniero deve essere autenticata dalla competente autorità dello Stato cui il notaio o il funzionario appartiene; la firma di tale autorità deve essere legalizzata dalla autorità consolare italiana.

Si consiglia il candidato, nel suo interesse, di attenersi al modello di domanda unito al presente decreto (allegato *B*).

Art. 8.

Documenti dei candidati stranieri o apolidi

Il candidato straniero o apolide deve allegare alla domanda:

1) i documenti attestanti la condizione o le condizioni in base alle quali chiede l'ammissione al concorso (v. art. 6, primo e secondo comma, del presente decreto).

In particolare, per quanto riguarda l'attività di insegnamento o ricerca esercitata all'estero, i cittadini stranieri e gli apolidi debbono presentare:

a) una circostanziata dichiarazione rilasciata dalle università o istituti di istruzione universitaria o istituti scientifici presso i quali hanno prestato servizio, attestante la qualifica rivestita, la natura delle mansioni svolte e la durata del servizio e, inoltre, le materie che hanno costituito oggetto di insegnamento o ricerca, con la dettagliata indicazione dei programmi di insegnamento e di ricerca;

b) una dichiarazione delle competenti autorità straniere o internazionali preposte alla pubblica istruzione o alla ricerca scientifica dalla quale risulti il riconoscimento, nello Stato di appartenenza o in sede internazionale, del livello universitario o scientifico degli istituti presso i quali il cittadino straniero o l'apolide abbia esercitato l'insegnamento o la ricerca.

I titoli conseguiti in Italia e l'attività di insegnamento o ricerca svolta in Italia debbono essere documentati secondo le norme riguardanti i cittadini italiani (v. art. 4 del presente decreto).

Coloro che chiedono l'ammissione ai concorsi in base a titoli di carattere scientifico possono presentare o documentare altri titoli diversi dalle pubblicazioni, di cui siano eventualmente in possesso (v. per le pubblicazioni il successivo art. 9).

Il candidato deve altresì allegare alla domanda:

2) qualsiasi altro documento o titolo che ritenga utile ai fini del concorso;

3) un *curriculum* della propria attività scientifica e didattica;

4) un elenco di tutti i documenti e titoli presentati in allegato alla domanda, in duplice copia;

5) un elenco delle pubblicazioni che presenta ai sensi del successivo art. 9, in duplice copia.

Alla domanda deve essere inoltre allegato un certificato comprovante la cittadinanza di cui lo straniero è in possesso, rilasciato dalla competente autorità dello Stato di cui il candidato è cittadino. Lo stato di apolide deve essere documentato con sentenza dell'autorità giudiziaria italiana ovvero con idonee attestazioni rilasciate dalle competenti autorità dello Stato di origine o di residenza dell'apolide. La prova dell'apolidia può essere integrata con atti notori.

I certificati rilasciati dai competenti uffici della Repubblica italiana debbono essere conformi alle vigenti disposizioni in materia di bollo e di legalizzazione.

I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato, di cui lo straniero è cittadino, debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresì, essere legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane.

Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

Il candidato che partecipa a più concorsi può allegare ad una sola domanda i documenti e titoli utili, limitandosi, nelle altre, a fare preciso riferimento alla domanda documentata; tuttavia, ad ogni domanda debbono essere allegati il *curriculum*, l'elenco dei documenti e dei titoli e l'elenco delle pubblicazioni di cui ai precedenti numeri 3), 4), e 5).

Non è consentito il riferimento a documenti che siano stati presentati presso altre amministrazioni.

Art. 9.

Pubblicazioni dei candidati stranieri o apolidi

Entro il termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi, i candidati stranieri o apolidi debbono far pervenire al Ministero (Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio professori aggregati), separatamente dalla domanda, una serie delle pubblicazioni, insieme con un elenco delle pubblicazioni medesime.

Sui plichi contenenti le pubblicazioni deve essere chiaramente indicato il concorso cui si riferiscono ed il cognome e il nome del candidato.

Il candidato che partecipa a più concorsi può far pervenire al Ministero, nel termine stabilito per la presentazione delle domande, una sola serie di pubblicazioni, con annesso elenco, indicando sui plichi, oltre al proprio cognome e nome, tutti i concorsi ai quali la serie si riferisce.

Il Ministero non darà corso alle domande di partecipazione ai concorsi se nel termine stabilito non perverranno anche le relative pubblicazioni.

Le pubblicazioni debbono essere compilate originalmente o tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, latino, francese, inglese, tedesco, spagnolo. I testi tradotti possono essere presentati in copie dattiloscritte, insieme con il testo stampato nella lingua originale.

Per i concorsi a posti di aggregato riguardanti gruppi di materie linguistiche è ammessa la presentazione di pubblicazioni compilate in una delle lingue comprese nel gruppo di materie, anche se diverse da quelle indicate nel precedente comma.

Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia debbono essere stati adempiuti gli obblighi previsti dagli articoli 103, quarto comma, e 105 della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Il candidato, inoltre, è tenuto a far pervenire a ciascun componente la commissione giudicatrice del concorso una serie delle pubblicazioni, insieme con una copia del *curriculum*, dell'elenco dei titoli e dei documenti e dell'elenco delle pubblicazioni di cui all'art. 8, numeri 3), 4) e 5) del presente decreto. I testi tradotti possono essere inviati ai commissari in copie dattiloscritte, purchè sia stato depositato presso il Ministero, ai sensi del quinto comma del presente articolo, anche il testo stampato nella lingua originale. Le pubblicazioni debbono pervenire ai commissari entro il 20° giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto costitutivo della commissione giudicatrice del concorso.

Le commissioni giudicatrici non potranno in alcun caso tener conto di pubblicazioni delle quali non sia stato presentato un esemplare al Ministero entro il termine stabilito per la presentazione delle domande.

Non è consentito il riferimento a pubblicazioni presentate ad altre amministrazioni.

Art. 10.

Ammissione ed esclusione dei candidati stranieri o apolidi

L'ammissione dei cittadini stranieri e degli apolidi ai concorsi a posti del ruolo dei professori aggregati è disposta con provvedimento del Ministro per la pubblica istruzione, sentiti il Ministro per gli affari esteri e il Ministro per l'interno.

L'ammissione può essere negata: *a*) per motivi attinenti all'ordine pubblico e alla sicurezza pubblica; *b*) per difetto della reciprocità di trattamento nei confronti dei cittadini italiani; *c*) per difetto delle condizioni e dei requisiti prescritti.

L'esclusione dal concorso è disposta con decreto motivato del Ministro per la pubblica istruzione.

Per i cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea il provvedimento di esclusione per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza può essere adottato esclusivamente in relazione al comportamento personale dei candidati.

Il provvedimento di ammissione e l'avviso di convocazione per le prove di esame debbono essere comunicati agli interessati presso il recapito eletto in Italia ai fini del concorso, almeno 30 giorni prima dello svolgimento delle prove. Entro lo stesso termine deve essere comunicato l'eventuale provvedimento di esclusione.

Art. 11.

Parere della sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione

Per l'ammissione ai concorsi dei candidati stranieri o apolidi che svolgono la loro attività presso università o istituti di istruzione universitaria stranieri o internazionali, la sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione esprime il parere previsto dall'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 460, circa l'equiparazione delle qualifiche e mansioni dei candidati a quelle di professore di ruolo, aggregato, incaricato, libero docente, assistente ordinario o straordinario, secondo l'ordinamento italiano.

Art. 12.

Commissioni giudicatrici - Pronuncie preliminari

Le commissioni giudicatrici dei concorsi saranno costituite ai sensi dell'art. 6 della legge 25 luglio 1966, n. 585.

Per i concorsi ad un solo posto le commissioni sono composte di 5 membri; per i concorsi a due o tre posti, di 7 membri.

Della composizione delle commissioni verrà data notizia con provvedimenti che saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande.

Le commissioni si pronunceranno preliminarmente, con apposita motivazione, circa l'ammissione ai concorsi dei candidati che presentino a tal fine titoli di carattere scientifico nel settore cui il concorso si riferisce (art. 2, primo comma, lettera *g*); art. 6, primo comma, n. 5), del presente decreto).

Per i candidati che chiedono di partecipare ai concorsi in base alle altre condizioni previste dall'art. 2, primo comma, e dall'art. 6, primo e secondo comma, del presente decreto, è altresì deferito alle commissioni il giudizio sul riferimento delle materie di insegnamento, o comunque attinenti ai titoli dei candidati, alle materie dei gruppi a concorso, nei casi in cui non sussista tra le materie esatta corrispondenza.

Art. 13.

Convocazione dei candidati

Il Ministero comunicherà ai candidati il giorno, l'ora e il luogo delle prove d'esame, mediante lettera raccomandata o telegramma indirizzato al recapito indicato nella domanda.

Art. 14.

Titoli - Prove d'esame

I concorsi sono per titoli ed esami.

I titoli debbono essere di carattere scientifico. Gli esami consistono in una discussione sulle pubblicazioni presentate dal candidato e in una lezione su temi scelti dalla commissione giudicatrice e riguardanti il gruppo di materie cui si riferisce il concorso. La lezione, potrà, se necessario, essere integrata da una prova pratica.

Il tema per la lezione deve essere assegnato almeno 24 ore prima dello svolgimento della prova. A tale fine la commissione propone cinque temi riguardanti il gruppo di materie a concorso, tenendo conto dell'espressione unitaria del gruppo medesimo. Ciascun candidato estrae a sorte due dei cinque temi proposti scegliendo immediatamente quello che formerà oggetto della lezione.

I candidati stranieri o apolidi debbono sostenere la discussione sulle pubblicazioni e svolgere la lezione in lingua italiana.

Tutte le prove si svolgeranno pubblicamente in Roma, nella sede stabilita dal Ministero.

Art. 15.

Giudizio e relazione della commissione

La commissione giudicatrice dei concorsi, valutati i titoli e le prove d'esame dei candidati, propone, con motivata relazione, non più di un vincitore per ciascun posto messo a concorso; quando il concorso è indetto per più posti, la commissione può designare tanti vincitori quanti sono i posti, graduandoli in ordine di merito e mai alla pari.

Gli atti della commissione sono approvati con decreto del Ministro, previo parere della sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione e la relazione è integralmente pubblicata nel Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero.

Art. 16.

Documenti di rito dei candidati italiani

I candidati che risulteranno vincitori dei concorsi banditi con il presente decreto riceveranno comunicazione diretta dal Ministero con lettera raccomandata.

Nel termine di giorni trenta dalla data di comunicazione dell'esito favorevole del concorso i vincitori dovranno far pervenire a questo Ministero (Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio professori aggregati) i seguenti documenti:

1) atto o certificato di nascita;

2) certificato rilasciato dal comune di residenza comprovante che il vincitore è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziale;

4) certificato medico da cui risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego per il quale concorre ed è esente da difetti ed imperfezioni che possono comunque influire sul rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, numero 837;

5) certificato da cui risulti che il vincitore gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso;

6) copia dello stato di servizio militare, del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso che il candidato sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

7) dichiarazione, in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri impieghi alle dipendenze dello Stato, delle provincie, dei comuni o di altri enti pubblici o privati e, in caso affermativo dichiarazione di opzione per il nuovo impiego (art. 8 della legge 18 marzo 1958, n. 311).

I documenti predetti dovranno essere tutti conformi alle leggi sul bollo: quelli di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere, inoltre, di data non anteriore ai tre mesi rispetto alla data della comunicazione relativa all'esito del concorso.

Il vincitore che ricopra un posto di ruolo nell'amministrazione dello Stato è dispensato dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3), 5) e 6); deve, invece, presentare un certificato in carta bollata della autorità dalla quale dipende, attestante che egli trovasi in attività di servizio, insieme con l'atto o certificato di nascita e il certificato medico.

L'amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta.

Art. 17.

Documenti di rito dei candidati stranieri o apolidi

I candidati stranieri o apolidi che risulteranno vincitori dei concorsi banditi con il presente decreto riceveranno comunicazione diretta dal Ministero con lettera raccomandata.

Nel termine di giorni trenta dalla data di comunicazione dell'esito favorevole del concorso i vincitori dovranno far pervenire a questo Ministero (Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio professori aggregati) i seguenti documenti:

1) atto o certificato di nascita;

2) certificato equipollente al certificato generale del casellario giudiziario, rilasciato dalla competente autorità dello Stato di cui il candidato straniero è cittadino. Il candidato

straniero, se risiede in Italia, oltre al certificato anzidetto, deve presentare anche il certificato generale del casellario giudiziario italiano. Se apolide, il candidato deve presentare il certificato generale del casellario giudiziario italiano, se risiede in Italia, ovvero, se risiede all'estero, certificato equipollente, rilasciato dalla competente autorità dello Stato ove risiede;

3) certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego per il quale concorre ed è esente da difetti ed imperfezioni che possono comunque influire sul rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Il certificato deve contenere l'espressa dichiarazione che il candidato è esente da malattie che possono mettere in pericolo la salute pubblica.

I documenti di cui ai numeri 2) e 3) devono essere di data non anteriore ai tre mesi rispetto alla data della comunicazione relativa all'esito del concorso.

I certificati rilasciati dai competenti uffici della Repubblica italiana debbono essere conformi alle vigenti disposizioni in materia di bollo e di legalizzazione.

I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino, debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresì, essere legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane.

Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.

I cittadini stranieri e gli apolidi che si trovino nell'assoluta impossibilità di fornire le certificazioni delle competenti autorità straniere richieste per documentare il possesso delle condizioni e dei requisiti prescritti, possono presentare attestazioni ed atti notori equivalenti. Al riguardo l'amministrazione dispone d'ufficio gli ulteriori accertamenti che risultino necessari.

L'amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta.

Art. 18.

Nomina

La nomina è conferita con decreto del Ministro al vincitore prescelto dalla facoltà o scuola.

Qualora la designazione della facoltà o scuola, per i concorsi a più posti, cada sul secondo o terzo vincitore della graduatoria proposta dalla commissione giudicatrice, la nomina non può essere approvata ed effettuata se non quando chi precede nella graduatoria abbia già conseguito ovvero abbia rifiutato la nomina, ovvero sia già professore aggregato.

Qualora ai vincitori dei concorsi a posti di professore aggregato non sia offerta, entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria, la nomina nella facoltà ovvero, nel caso dei concorsi a più posti, in una delle facoltà che hanno chiesto il concorso, il Ministro può nominare i vincitori ai posti per cui fu indetto il concorso rimasti ancora vacanti.

Roma, addì 21 maggio 1969

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1969
Registro n. 53 Pubblica istruzione, foglio n. 92

ALLEGATO *A*

Modello della domanda (candidati italiani)
(carta bollata da L. 400)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio professori aggregati - Viale Trastevere - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . il . . residente in . . . (provincia di . . .) via . . . . . n. . ., chiede di essere ammesso al concorso n. . . bandito con decreto ministeriale del 21 maggio 1969 per il (i) posto (i) del ruolo dei professori aggregati assegnato (i) alla (e) facoltà di . . . . . della (e) università od istituto (i) di . . . . per il gruppo di materie (1) . . . .

Ai sensi del bando di concorso, il sottoscritto dichiara:

a) di essere cittadino italiano (2);

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

c) . . . . (4);

d) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari: . . . . ;

e) . . . . (5).

Il sottoscritto chiede l'ammissione al concorso in quanto . . . . (6).

Dichiara, altresì, di eleggere quale recapito, agli effetti del bando di concorso . . . . . . (n. codice di avviamento postale: . . .), riservandosi di comunicare tempestivamente a codesto Ministero ogni eventuale variazione del recapito medesimo.

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalità stabilite nel bando di concorso.

Il sottoscritto unisce alla presente domanda:

1) i documenti e titoli elencati a parte;

2) un *curriculum* della propria attività scientifica e didattica;

3) un elenco di tutti i documenti e titoli presentati in allegato alla domanda, in duplice copia;

4) un elenco delle pubblicazioni che presenta ai fini del concorso, separatamente dalla domanda.

Il sottoscritto dichiara di aver presentato domanda di ammissione anche ai seguenti concorsi a posti di professore aggregato . . . . .

Data . . . . .

Firma (7)

. . . .

---

(1) Indicare la sola denominazione del gruppo.

(2) Ovvero: di essere equiparato ai cittadini dello Stato in quanto italiano non appartenente alla Repubblica.

(3) Indicare eventualmente i motivi della mancata iscrizione o cancellazione.

(4) Dichiarare le eventuali condanne penali riportate.

(5) Indicare, eventualmente, i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(6) Indicare la condizione o le condizioni di ammissione al concorso di cui all'art. 2 del bando.

(7) La firma deve essere autenticata a norma dell'art. 3, penultimo comma, del bando.

ALLEGATO *B*

Modello della domanda (candidati stranieri o apolidi)
(carta bollata da L. 400)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio professori aggregati - Viale Trastevere - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . il . . . residente in . . . . (Stato . . . . .) via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso n. . . bandito con decreto ministeriale del 21 maggio 1969 per il (i) posto (i) del ruolo dei professori aggregati assegnato (i) alla (e) facoltà di . . . . . della (e) università od istituto (i) di . . . . per il gruppo di materie (1) . . . . . .

Ai sensi del bando di concorso, il sottoscritto dichiara:

a) di essere cittadino . . . . . (2);

b) . . . . (3);

Il sottoscritto chiede l'ammissione al concorso in quanto . . (4).

Dichiara, altresì, di eleggere quale recapito in Italia agli effetti del bando di concorso . . (n. codice di avviamento postale: . .) riservandosi di comunicare tempestivamente a codesto Ministero ogni eventuale variazione del recapito medesimo.

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalità stabilite nel bando di concorso.

Il sottoscritto unisce alla presente domanda:

1) i documenti e titoli elencati a parte;

2) un *curriculum* della propria attività scientifica e didattica;

3) un elenco di tutti i documenti e titoli presentati in allegato alla domanda, in duplice copia;

4) un elenco delle pubblicazioni che presenta ai fini del concorso, separatamente dalla domanda.

Il sottoscritto dichiara di aver presentato domanda di ammissione anche ai seguenti concorsi a posti di professore aggregato . . . .

Data . . . . .

Firma (5)

. . . .

---

(1) Indicare la sola denominazione del gruppo.

(2) Indicare lo Stato del quale il candidato è cittadino ovvero la qualità di apolide.

(3) Dichiarare le eventuali condanne penali riportate.

(4) Indicare la condizione o le condizioni di ammissione al concorso di cui all'art. 6 del bando.

(5) La firma deve essere autenticata a norma dell'art. 7, penultimo comma del bando.

Numero d'ordine	Facoltà e Università o Istituto	Numero posti a concorso	Gruppi di materie a concorso e materie di gruppo
BB-14	Economia e commercio Messina	1	*Materie economiche*: Politica economica e finanziaria; Economie e politiche agrarie.
BB-15	Economia e commercio Messina	1	*Discipline statistiche ad orientamento economico sociale*: Statistica economica; Statistica sociale; Statistica sanitaria; Demografia.
CC-39	Lettere e filosofia - Milano	1	*Discipline psicologiche*: Psicologia; Psicologia sperimentale (Scuola di specializzazione in psicologia sperimentale); Psicologia dell'età evolutiva.
CC-40	Lettere e filosofia - Padova	1	*Filologia moderna* (Italianistica): Letteratura italiana; Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea.
DD-52	Medicina e chirurgia - Messina	1	*Patologia*: Anatomia e istologia patologica; Patologia generale; Tecnica e diagnostica istopatologica.
DD-53	Medicina e chirurgia - Padova	1	*Biochimico fisiologico*: Chimica (per medici) Chimica biologica; Fisiologia umana.
DD-54	Medicina e chirurgia - Roma	1	*Discipline odontostomatologiche*: Anatomia e istopatologia stomatologica; Protesi dentale; Ortodontologia.
DD-55	Medicina e chirurgia - Torino	1	*Patologico*: Patologia generale; Anatomia ed istologia patologica; Microbiologia; Tecnica e diagnostica istopatologica.
DD-56	Medicina e chirurgia - Napoli	1	*Clinica odontoiatrica*: Clinica odontoiatrica; Chirurgia maxillo-facciale; Elementi di semeiotica boccale; Patologia speciale orale; Clinica chirurgica stomatologica; Protesi maxillo-facciale; Malattie dei denti e ortopedia facciale.
EE-49	Scienze matematiche, fisiche e naturali - Palermo	1	*Embriologia*: Istologia ed embriologia; Fisiologia dello sviluppo; Embriologia chimica.
HH-35	Ingegneria - Bari	1	*Topografia e geodesia*: Topografia; Geodesia.
HH-36	Ingegneria - Politecnico di Milano	1	*Tecnica delle costruzioni*: Tecnica delle costruzioni I e II; Progetti di strutture; Complementi di scienza delle costruzioni; Ponti; Costruzioni industriali e cupole; Costruzioni civili; Cementi e calcestruzzi e opere idrauliche; Organizzazione dei cantieri; Pavimentazioni in calcestruzzo; Chimica dei leganti idraulici.
II-2	Architettura - Napoli	1	*Restauro dei monumenti*: Restauro dei monumenti; Tecnologia dei materiali e tecnica delle costruzioni; Consolidamento e adattamento degli edifici.
II-3	Architettura - Napoli	1	*Urbanistico*: Pianificazione territoriale urbanistica; Urbanistica.

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(5552)

Concorsi per merito distinto, per soli titoli, ai fini del passaggio anticipato alla quarta classe di stipendio, relativi a posti disponibili negli istituti di istruzione artistica alla data 1° ottobre 1967.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743;

Vista la legge 16 luglio 1960, n. 727;

Vista la legge 19 ottobre 1965, n. 1204;

Decreta:

Art. 1.

Concorsi per merito distinto - Posti messi a concorso

Sono indetti i seguenti concorsi per merito distinto, per soli titoli, ai fini del passaggio anticipato alla quarta classe di stipendio, nel ruolo del personale insegnante degli istituti di istruzione artistica, relativi a posti disponibili al 1° ottobre 1967.

Numero d'ordine	Materie o gruppi di materie	Ruolo di appartenenza	Numero dei posti messi a concorso
1	Fagotto	Conservatori di musica	1
2	Letteratura poetica e drammatica	Id.	1
3	Materie letterarie	Id.	1
4	Pianoforte complementare	Id.	1
5	Teoria, solfeggio e dettato musicale	Id.	1
6	Plastica ornamentale	Accademie di belle arti	1
7	Tecniche dell'incisione	Id.	1
8	Figura disegnata	Licei artistici	1
9	Ornato disegnato	Id.	1
10	Disegno geometrico, prospettiva e architettura	Id.	1
11	Cultura generale, italiano, storia e geografia	Istituti d'arte	1
12	Aritmetica, geografia, contabilità - Matematica, fisica, contabilità - Matematica, fisica, contabilità, scienze - Aritmetica, geometrica e scienze - Aritmetica, geometria, scienze e tecnologia - Matematica, scienze e tecnologia	Id.	1
13	Scienze naturali e chimica - Elementi di scienze	Id.	1
14	Decorazione pittorica - Decorazione pittorica e disegno professionale relativo - Decorazione pittorica e disegno di figura - Decorazione murale - Pittura decorativa - Pittura applicata alla decorazione murale - Figura, pittura decorativa e disegno professionale relativo	Id.	1
15	Disegno dal vero - Disegno a mano libera - Disegno a mano libera e professionale - Disegno ornamentale - Disegno ornamentale, mosaico e decorazione industriale - Disegno di ornato e professionale - Ornato - Disegno di figura - Disegno di figura con elementi di anatomia, disegno architettonico e ornamentale - Figura	Id.	1
16	Ceramica - Ceramica e relativo disegno professionale - Decorazione ceramica e disegno professionale relativo	Istituti d'arte	1
17	Plastica - Plastica ornamentale - Plastica decorativa - Plastica di ornato e figura Plastica e disegno professionale relativo - Plastica applicata alla decorazione murale - Decorazione plastica - Decorazione plastica e disegno relativo - Decorazione e plastica ornamentale ceramica - Modellazione e lavorazione del marmo - Lavorazione del marmo e della pietra e disegno professionale relativo - Scultura decorativa	Id.	1
18	Arte del tessile e disegno professionale relativo - Tessitura e stampatura stoffe	Id.	1
19	Disegno geometrico e di proiezione - Disegno geometrico e prospettiva - Disegno geometrico e architettonico - Disegno geometrico, architettonico e prospettiva - Disegno geometrico, architettonico e relativo disegno professionale Disegno geometrico, di descrittiva, di architettura e scenografia - Disegno geometrico, professionale, teoria delle ombre e prospettiva - Disegno geometrico, ornamentale, plastica ed elementi di prospettiva - Disegno geometrico ed elementi architettonici e ornamentali - Disegno architettonico - Architettura - Architettura e relativo disegno professionale - Architettura, proiezioni, teoria delle ombre e disegno relativo - Architettura decorativa - Prospettiva - Costruzioni - Disegno ornamentale - Lavorazione artistica del legno, con la direzione dei laboratori annessi e lo insegnamento del relativo disegno professionale	Id.	2
20	Disegno professionale per la porcellana, con la direzione dei relativi laboratori (affine a ceramica e relativo disegno professionale. Tab. C-73)	Id.	2

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

I candidati debbono essere in servizio, alla data del presente bando ed appartenere, alla data del 1° ottobre 1967, al ruolo organico degli insegnanti delle materie cui si riferiscono i concorsi.

Essi debbono, altresì, risultare in possesso, alla data del 30 settembre 1967, dei seguenti requisiti:

a) trovarsi a non più di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il passaggio alla quarta classe di stipendio;

b) aver riportato, nell'ultimo triennio, qualifiche non inferiori a « valente ».

Non sono computati gli anni di servizio nei quali sia stata riportata la qualifica di « insufficiente » ed i periodi trascorsi in posizione di stato che interrompa il decorso dell'anzianità di servizio.

Ai fini del raggiungimento della posizione di anzianità di cui alla lettera *a*) del presente articolo, il servizio militare prestato in reparti combattenti, anteriormente alla nomina in ruolo, è computato come servizio civile, semprechè il concorrente non abbia usufruito del medesimo beneficio ai fini della ammissione al concorso per il passaggio anticipato alla terza classe di stipendio.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione - Documentazione Termini - Esclusioni

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo da lire 400 e da inoltrare a mezzo raccomandata, devono pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica, ufficio concorsi, piazza Luigi Sturzo n. 23, Roma-Eur, entro trenta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda debbono essere chiaramente indicati:

a) cognome e nome del candidato (le insegnanti coniugate indicheranno anche il cognome da nubili);

b) luogo e data di nascita;

c) materia o gruppi di materie di insegnamento cui si riferisce il concorso;

d) sede ed istituto in cui il candidato è in servizio;

e) data della nomina del candidato nel ruolo organico (specificare se tale nomina sia avvenuta in seguito a concorso o senza, o per passaggio dai ruoli speciali transitori o da istituti e scuole pareggiate statizzati);

f) data della promozione ad ordinario;

g) classe di stipendio ed anzianità nella classe stessa, posseduta al 30 settembre 1967.

Il candidato, nel caso che abbia avanzato istanza al Ministero della pubblica istruzione per ottenere il riconoscimento dei servizi ai fini della progressione in carriera, con effetto anteriore alla data del 30 settembre 1967 e non gli risulti comunicata ancora la data del relativo provvedimento, richiamerà nella domanda tale circostanza.

Alla domanda il candidato deve, inoltre, allegare:

1) copia dello stato di servizio, su carta da bollo da L. 400, rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione in data non anteriore a quella del 1° ottobre 1967. Nel caso che il candidato ne sia sprovvisto, la copia va richiesta al Ministero della pubblica istruzione, Ispettorato per l'istruzione artistica, con apposita domanda in carta legale da L. 400. In tale domanda il candidato puo chiedere che la suddetta copia sia allegata d'ufficio alla sua domanda di ammissione al concorso, nella quale farà menzione di tale circostanza;

2) certificato in carta legale da L. 400, rilasciato dal capo di istituto attestante le qualifiche riportate per gli anni scolastici 1964-65, 1965-66 e 1966-67 e le eventuali sanzioni disciplinari. Nel caso che il candidato abbia prestato servizio nel suddetto triennio presso istituti diversi, i certificati dovranno essere rilasciati dai rispettivi capi d'istituto;

3) tutti i titoli posseduti alla data del 30 settembre 1967 che il candidato ritenga utili ai fini del concorso, tenendo presente quanto stabilito, in merito alla loro valutazione, nel seguente art. 4;

4) un elenco in triplice copia, firmato dall'interessato, dei titoli di merito, di servizio, culturali e delle pubblicazioni.

Le opere manoscritte e dattiloscritte non saranno prese in considerazione.

Gli elaborati artistici debbono essere firmati e muniti di autenticazione del capo d'istituto, che li attesti eseguiti dal concorrente.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti esistenti presso il Ministero della pubblica istruzione o altre amministrazioni.

Agli effetti del computo del servizio prestato in reparti combattenti, di cui all'ultimo comma del precedente art. 2:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 devono presentare la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale ufficiale militare n. 1922, su carta legale da L. 400;

b) coloro che parteciparono alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, debbono presentare la dichiarazione da rilasciare in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale ufficiale 1937, su carta legale da L. 400;

c) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari o militarizzati che, dopo il 14 settembre 1943, attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, etc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari, di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, debbono produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, le dichiarazioni integrative e le notificazioni in bollo da L. 400, di cui alla circolare 500 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina.

La data di presentazione della domanda e dei titoli è attestata dal bollo di arrivo al Ministero.

Non sono ammessi al concorso coloro le cui domande siano pervenute oltre il termine di scadenza e coloro che risultino sprovvisti di uno dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso stesso.

L'esclusione è disposta dal Ministro con decreto motivato.

Art. 4.

Punteggio e sua ripartizione - Valutazione dei titoli - Detrazioni

La commissione giudicatrice dispone di cento punti, ripartiti secondo quanto stabilito dalla apposita tabella predisposta dal Ministero della pubblica istruzione, in conformità di quanto disposto dal quarto capoverso dell'art. 1 della legge 19 ottobre 1965, n. 1204.

I titoli valutabili debbono essere stati conseguiti entro il 30 settembre 1967.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice è nominata con decreto del Ministro, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, a norma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743.

La commissione, nella prima adunanza, elegge nel proprio seno il relatore e, ove occorra, il segretario.

Art. 6.

Formazione delle graduatorie

Al termine delle operazioni, la commissione forma la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, e quella dei vincitori.

Nella graduatoria di merito sono compresi tutti i concorrenti che abbiano riportato una votazione non inferiore a 75 punti su 100.

Nella graduatoria dei vincitori la commissione comprende, nell'ordine determinato dalla votazione di cui al precedente comma, un numero di candidati non superiore a quello dei posti messi a concorso.

A parità di merito la preferenza spetta al concorrente che abbia maggiore anzianità di servizio e, subordinatamente, al più anziano di età.

Art. 7.

Approvazione della graduatoria

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1967

Il Ministro: Gui

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1969
Registro n. 43, foglio n. 282

(5612)

MINISTERO DELLA DIFESA

Modifica della notificazione in data 15 maggio 1968 riguardante l'assunzione senza concorso di appartenenti a categorie riservatarie nel ruolo impiegatizio della carriera ausiliaria per il servizio dei fari e del segnalamento marittimo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Il secondo comma della notificazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 15 luglio 1968, n. 178, riguardante l'assunzione senza concorso di appartenenti a categorie riservatarie nel ruolo impiegatizio della carriera ausiliaria per il servizio dei fari e del segnalamento marittimo è sostituito dal seguente:

« La particolare natura delle mansioni proprie degli agenti fari non consente l'immissione nel ruolo di minorati della vista ».

Ulteriori domande dirette ad ottenere l'assunzione nel ruolo anzidetto potranno essere presentate entro il termine (ordinatorio) di giorni trenta dalla data di pubblicazione della presente notificazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, addì 31 maggio 1969

Il Ministro: GUI

(5535)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico per esami a tre posti di esperto di 2ª classe in prova nella categoria direttiva - ruolo dei tecnici.

Si rende noto che su « Notizie dall'E.N.P.I. » n. 11 del mese di maggio 1969, messo in distribuzione il 24 maggio 1969, sono state pubblicate le graduatorie dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico per esami a tre posti di esperto di 2ª classe in prova nella categoria direttiva - ruolo dei tecnici, bandito dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 dell'11 settembre 1968.

(5531)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico per esami a venti posti di consigliere in prova nella categoria direttiva - ruolo amministrativo e di propaganda.

Si rende noto che su « Notizie dall'E.N.P.I. » n. 11 del mese di maggio 1969, messo in distribuzione il 24 maggio 1969, è stata pubblicata la graduatoria generale dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico per esami a venti posti di consigliere in prova nella categoria direttiva - ruolo amministrativo e di propaganda, bandito dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 27 marzo 1968.

(5532)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami a due posti di medico principale in prova nella categoria direttiva - ruolo sanitario.

Si rende noto che su « Notizie dall'E.N.P.I. » n. 11 del mese di maggio 1969, messo in distribuzione il 24 maggio 1969, è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori del concorso pubblico per titoli ed esami a due posti di medico principale in prova nella categoria direttiva ruolo sanitario, bandito dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 maggio 1968, n. 132.

(5533)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 00690 del 23 gennaio 1969, relativo all'assegnazione delle condotte mediche ai candidati dichiarati vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1966;

Considerato che il dott. Pellico Glauco vincitore della condotta medica di Platania ha rinunziato;

Vista la graduatoria degli idonei al concorso predetto approvata con proprio decreto n. 00689 del 23 gennaio 1969;

Considerato che i concorrenti appresso indicati, collocati in graduatoria dopo il dott. Pellico Glauco, regolarmente interpellati hanno dichiarato di rinunziare alla nomina o non hanno fatto pervenire nei termini alcuna comunicazione di accettazione;

Considerato, inoltre, che il dott. Spadaro Francesco che segue in graduatoria, regolarmente interpellato, ha dichiarato di accettare la nomina a titolare della condotta medica di Platania, indicata dal medesimo nella domanda di partecipazione al concorso di che trattasi;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 00690 del 23 gennaio 1969, il dott. Spadaro Francesco è dichiarato vincitore della condotta medica di Platania in sostituzione del dott. Pellico Glauco rinunziatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio e del comune di Platania.

Catanzaro, addì 3 giugno 1969

Il medico provinciale: GIUTTARI

(5393)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CAMPOBASSO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Campobasso

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 6089 in data 20 settembre 1968, con il quale venne indetto pubblico concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Campobasso al 30 novembre 1967;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le segnalazioni del Ministero della sanità, nonchè le designazioni della prefettura di Campobasso, dell'ordine provinciale dei medici e dei comuni interessati;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 e la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto, vacanti in provincia di Campobasso al 30 novembre 1967, è così costituita:

Presidente:

Cirino dott. Francesco, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Maggi dott. Daniele, medico provinciale capo;

Fichera dott. Giovanni, direttore di sezione della prefettura di Campobasso;
Guerra prof. Giuseppe, primario chirurgo dell'ospedale civile di Larino;
Melaragno prof. Erberto, primario medico dell'ospedale civile di Isernia;
Petescia dott. Franco, medico condotto di Forlì del Sannio;

Segretario:

Berni dott. Franco, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Campobasso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della prefettura di Campobasso e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Campobasso, nonchè a quello della prefettura e dei comuni interessati.

Campobasso, addì 30 maggio 1969.

Il medico provinciale: BONIFACI

(5210)

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Campobasso

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6449 del 30 settembre 1968, con il quale è stato indetto pubblico concorso per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti in provincia di Campobasso al 30 novembre 1967;
Visto le designazioni del Ministero della sanità, nonchè le competenti proposte dell'ordine provinciale dei medici e dei comuni interessati;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, nonchè la legge 8 marzo 1968, n. 220;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico per il conferimento dei posti di ostetrica condotta, vacanti in provincia di Campobasso al 30 novembre 1967, è composta come segue:

Presidente:

Lonoce dott.ssa Anna, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Tibidà dott. Antonio, medico provinciale di 1ª classe dei ruoli del Ministero della sanità;
Caporizzo dott. Angelo, direttore di sezione della prefettura di Campobasso;
Chicco prof. Riccardo, primario ostetrico dell'ospedale civile «Cardarelli» di Campobasso;
Sabelli dott. Mario, libero esercente specializzato in ostetricia e ginecologia;
Selvaggi Bicetta, ostetrica condotta di Campobasso.

Segretario:

De Troia dott.ssa Franca Paola, consigliere di 1ª classe dei ruoli amministrativi del Ministero della sanità.

La commissione inizierà i lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Campobasso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Campobasso, nonchè a quello della prefettura e dei comuni interessati.

Campobasso, addì 30 maggio 1969.

Il medico provinciale: BONIFACI

(5209)

REGIONI

REGIONE SARDA

LEGGE REGIONALE 12 maggio 1969, n. **19**.

Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 13 agosto 1968, n. 63, relativo al prelevamento di somme dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 17130 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1968.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 19 *maggio* 1969)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'articolo 136 del regolamento approvato con il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e dell'articolo 8 della legge regionale 23 febbraio 1968, n. 13, è convalidato il decreto del Presidente della Giunta regionale 13 agosto 1968, n. 63, concernente il prelevamento della somma di lire 43.500.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 17130 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1968.

La presente legge sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 12 maggio 1969

DEL RIO

LEGGE REGIONALE 12 maggio 1969, n. **20**.

Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 9 dicembre 1968, n. 89, relativo al prelevamento di somme dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 16113 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1968.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 19 *maggio* 1969)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'articolo 136 del regolamento approvato con il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e dell'articolo 8 della legge regionale 23 febbraio 1968, n. 13, è convalidato il decreto del Presidente della Giunta regionale 9 dicembre 1968, n. 89, concernente il prelevamento della somma di lire 7.500.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 16113 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1968.

La presente legge sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 12 maggio 1969

DEL RIO

LEGGE REGIONALE 12 maggio 1969, n. 21.

Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 11 dicembre 1968, n. 92, relativo al prelevamento di somme dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 11184 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1968.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 19 *maggio* 1969)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'articolo 136 del regolamento approvato con il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e dell'articolo 8 della legge regionale 23 febbraio 1968, n. 13, è convalidato il decreto del Presidente della Giunta regionale 11 dicembre 1968, n. 92, concernente il prelevamento della somma di lire 7.400.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 11184 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1968

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 12 maggio 1969

DEL RIO

LEGGE REGIONALE 12 maggio 1969, n. 22.

Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 18 dicembre 1968, n. 95, relativo al prelevamento di somme dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 26201 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1968.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 19 *maggio* 1969)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'articolo 136 del regolamento approvato con il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e dell'articolo 8 della legge regionale 23 febbraio 1968, n. 13, è convalidato il decreto del Presidente della Giunta regionale 18 dicembre 1968, n. 95, concernente il prelevamento della somma di lire 25.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 26201 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1968.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 12 maggio 1969

DEL RIO

LEGGE REGIONALE 12 maggio 1969, n. 23.

Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 19 dicembre 1968, n. 96, relativo al prelevamento di somme dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 11166 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1968.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 19 *maggio* 1969)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'articolo 136 del regolamento approvato con il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e dell'articolo 8 della legge regionale 23 febbraio 1968, n. 13, è convalidato il decreto del Presidente della Giunta regionale 19 dicembre 1968, n. 96, concernente il prelevamento della somma di lire 3.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 11166 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1968.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 12 maggio 1969

DEL RIO

LEGGE REGIONALE 19 maggio 1969, n. 24.

Concessione di un ulteriore contributo all'amministrazione comunale di Sassari per la erezione del monumento alla Brigata Sassari.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 19 *maggio* 1969)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a concedere, con proprio decreto, a favore della amministrazione comunale di Sassari, un ulteriore contributo fino a lire 35.000.000 da destinare alla erezione del monumento alla Brigata Sassari.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1969 è istituito il capitolo 11171 così denominato: « Concessione di un ulteriore contributo per l'erezione del monumento alla Brigata Sassari ».

A favore di detto capitolo è stornata dal capitolo 17130 dello stesso stato di previsione la somma di lire 35.000.000.

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 11171 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1969.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 19 maggio 1969

DEL RIO

(5160)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.